ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

DISCIPLINARE TECNICO

PER L'ESECUZIONE DEL "SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI"

Art. 1) Modalità di espletamento del servizio rimozione e di blocco del veicolo.

1.1 L'operazione di rimozione forzata dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 159 del Nuovo Codice della strada, compreso il blocco dei veicoli come disciplinato dal comma 3 del predetto art. 159, deve essere effettuata previa richiesta da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 12, comma 3, cod. strada e dell'art. 17, comma 133, L. 127/97 (d'ora in poi solo "soggetti abilitati").

1.2 Il blocco del veicolo è effettuato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 355 e 398 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada; analogamente si procede per la rimozione del blocco.

1.3 È fatto divieto alla società affidataria, di effettuare la rimozione dei veicoli di propria iniziativa e senza la presenza di uno dei soggetti indicati al punto 1.1, cui spetta l'attivazione del servizio di rimozione in attuazione degli artt. 7, 159 e 215 cod. strada.

1.4 La rimozione e la custodia dovranno essere sempre garantite per qualsiasi tipo di veicolo rientrante nella categoria massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonn.

1.5 La società suddetta è tenuta ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 354, 355 e 397 del Regolamento del codice della strada e ad utilizzare veicoli aventi le caratteristiche di cui all'art. 12 del predetto Regolamento.

1.6 Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e ASP potranno concordare modalità di gestione e strategie di intervento diverse da quelle indicate nel presente disciplinare, in funzione delle esigenze di servizio che dovessero emergere successivamente. ASP comunicherà quindi comunicare le nuove modalità di esecuzione della prestazione alla società, che fin d'ora si impegna ad accettarle.

1.7 Il servizio di rimozione dovrà essere assicurato con almeno un carro attrezzi a disposizione nell'orario di servizio di cui al successivo art. 3.

1.8 Il personale addetto alla rimozione dovrà giungere sul posto indicato entro 20 minuti dalla chiamata di uno dei soggetti abilitati.

1.9 All'atto della rimozione dovrà essere accertato da parte dei soggetti di cui al precedente punto 1.1, lo stato della carrozzeria del veicolo e gli eventuali danni riscontrati dovranno essere riportati nel verbale di rimozione redatto dal Corpo di Polizia Municipale e/o dai soggetti abilitati, che il personale della società provvederà a sottoscrivere. I veicoli così rimossi dovranno essere ricoverati nel deposito e regolarmente custoditi come indicato al successivo art. 5.

Art. 2) Compiti del Corpo di Polizia Municipale

2.1 Al Corpo di Polizia Municipale compete il coordinamento operativo delle fasi di esecuzione della rimozione svolte sul territorio, nonché il compito di sorveglianza sul corretto svolgimento del servizio.

Art. 3) Orari

3.1 L'esecuzione del servizio di rimozione veicoli e la loro riconsegna deve essere garantita con personale in servizio attivo presso il deposito nei seguenti giorni ed orari:
a) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì e venerdì (c.d. orario diurno);
b) dalle ore 5.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali di mercoledì e sabato (c.d. orario diurno).

3.2. L'esecuzione del servizio di rimozione veicoli deve essere garantita inoltre tramite personale reperibile nei seguenti giorni ed orari:
a) dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dei giorni feriali (c.d. orario notturno);
b) dalle ore 8.00 dei giorni festivi fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

Art. 4) Zone di intervento

4.1 Il servizio di rimozione forzata dei veicoli dovrà essere espletato in tutto il territorio comunale di Asti, suddiviso in due zone di intervento, Zona "Centro Urbano"- AREA CENTRALE (colorata in giallo) e Zona "Residuale" – AREA PERIFERICA/ESTERNA come da planimetria allegata, per ciascuna delle quali vengono applicate due diverse tariffe di rimozione meglio specificate nel successivo art. 7.

Art. 5) Organizzazione del servizio

5.1 La società deve assicurare la seguente organizzazione:
a) un luogo adeguato e opportunamente attrezzato per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi nei pressi del concentrico, non in frazioni o località distanti oltre 4 km da Piazza Alfieri, Asti, accertabili attraverso l'utilizzo del servizio Google Maps. Il luogo di deposito deve essere gestito da un responsabile (che assume la figura di custode), al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del D.P.R. 495/1992; il responsabile della custodia assume comunque gli obblighi di cui all'art. 1768 e seguenti del Codice Civile. Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza ed, in particolare, i motoveicoli e i ciclomotori dovranno essere mantenuti al riparo dagli agenti atmosferici.

b) un carro attrezzi disponibile quotidianamente;

c) almeno due carro attrezzi in occasione di eventi quali le Sagre, il Palio, Fiere ed eventi straordinari di particolare impatto sulla viabilità. Resta inteso che su richiesta specifica della Polizia Municipale, relativamente a manifestazioni con importanti ricadute sulla viabilità, dovrà essere assicurata la disponibilità di un terzo carro attrezzi. In occasione di tali eventi l'inizio del servizio di rimozione sarà, di norma, anticipato alle ore 02.00, salvo diversa indicazione da concordare preventivamente con la Polizia Municipale.

d) i veicoli utilizzati per il servizio devono possedere le caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art.12 al Titolo I° del D.P.R. 495/92 Regolamento di attuazione e esecuzione del Codice della Strada (qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale). I mezzi dovranno essere di proprietà o in esclusivo uso della Società operante (leasing - renting) e dovranno essere assicurati come previsto in capitolato;

e) l'equipaggio dei carro attrezzi dovrà essere costituito da personale abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi;

f) l'equipaggio deve raggiungere il luogo di intervento entro il minor tempo possibile e comunque non oltre 20 minuti dalla chiamata al numero unico telefonico dedicato.

5.2 Il deposito dei veicoli rimossi deve inoltre prevedere un ufficio idoneamente attrezzato e la presenza di personale addetto alla custodia e alla consegna dei veicoli, oltre che alla gestione dei relativi incassi.

5.3 La società indica in sede di offerta il luogo per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi. L'attivazione di altri depositi diversi da quello di cui sopra, dovrà essere previamente concordata per iscritto con ASP.

5.4 La società nel caso di veicolo non ritirato in giornata ne comunica la giacenza, nel tempo massimo di due giorni lavorativi, alla Polizia Municipale al fine di consentire la tempestiva attivazione della procedura ex DPR 13 febbraio 2001, n. 189.

Art. 6) Restituzione dei veicoli rimossi

6.1 La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire presso la sede di deposito. L'interessato al ritiro, che dovrà provare di avere titolo alla restituzione, dovrà corrispondere le spese di intervento, rimozione e custodia secondo gli importi stabiliti, che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo (o persona da lui delegata) che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un valido documento di riconoscimento esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Il custode deve trasmettere al Comando Polizia Municipale, con cadenza almeno quindicinale, copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto; dovrà inoltre mantenere aggiornato apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia. Le operazioni entrata/uscita veicoli nonché il suddetto registro sono informatizzati. La restituzione dei veicoli agli aventi diritto dovrà essere garantita con gli stessi orari e modalità del servizio di rimozione.

Art. 7) Tariffe degli interventi di rimozione

7.1 Le tariffe da applicare per il servizio di rimozione sono quelle determinate di anno in anno con delibera del Consiglio Comunale, in conformità al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 04.09.1998 n. 401 e s.m.i. Sarà cura di ASP comunicare ogni anno alla società i provvedimenti adottati in merito alle politiche tariffarie dal Comune di Asti.

7.2 Le tariffe da applicare in fase di vigenza contrattuale sono quelle che verranno via via indicate dal Comune di Asti.

7.3 La società dichiara sin d'ora di accettare le variazioni tariffarie apportate unilateralmente dal Comune di Asti.

7.4 Per intervento di chiamata s'intende la situazione in cui il carro attrezzi abbia raggiunto la località in cui doveva essere effettuata la rimozione e la stessa non sia iniziata per il sopraggiungere del trasgressore. Se il veicolo oggetto di rimozione sia già posto in condizione di essere caricato e/o trainato ed il carro rimozione sia in grado di riprendere il trasporto, l'importo dovuto è quello previsto per gli interventi completi.

7.5 Nel caso si debba procedere a spostamenti del veicolo, non in conseguenza di violazione al Codice della Strada, ma su richiesta della Polizia Municipale per causa di forza maggiore, la tariffa applicata, direttamente rimborsata dal Comune, sarà pari al costo di un intervento di rimozione completa.

7.6 Se il proprietario/possessore del veicolo sopraggiunge durante l'intervento di rimozione, la restituzione del veicolo è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione, come previsto dal D.M. 04.09.1998 n. 401, art. 2, comma 1, lett. c).

7.7 Se il proprietario/possessore del veicolo sopraggiunge prima dell'arrivo del carroattrezzi, gli operatori di Polizia Municipale procederanno all'identificazione ed alle successive comunicazioni alla società per il recupero delle spese di chiamata, sollevandolo dall'obbligo di attesa, salvo sua diversa decisione.

7.8 Qualsiasi restituzione del veicolo agli aventi diritto dovrà essere effettuata previo pagamento della tariffa corrispondente al servizio prestato (rimozione parziale o completa) comprese spese di custodia, ove previste.

Art. 8) Impossibilità di recupero delle spese

8.1 Nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 215 cod. strada, il Corpo di Polizia Municipale provvede, con le modalità indicate dall'art. 395 del Regolamento di esecuzione, all'alienazione o

demolizione del veicolo non ritirato nei termini, per irreperibilità del proprietario o per altri analoghi motivi. In questi casi la società dietro presentazione di consuntivo annuale riassuntivo della reportistica di cui all'articolo 6, sarà compensata delle spese dell'intervento di rimozione e spese di custodia sostenute fino al momento della consegna del/dei veicoli alla Polizia Municipale.

8.2 Nell'ipotesi che la rimozione del veicolo sia avvenuta in modo non corretto e che, a seguito di ricorso, la sanzione sia annullata dal Prefetto o dal Giudice di Pace, il Comune provvederà direttamente a rimborsare all'utente sia la sanzione base sia quella accessoria, senza nulla chiedere alla società suddetta.

Art. 9) Veicoli di provenienza furtiva

9.1 Allorché i veicoli rimossi dovessero risultare di provenienza furtiva, le incombenze relative sono demandate al Corpo di Polizia Municipale che le esegue tramite il personale in servizio presso il deposito.

9.2 Il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia dovrà essere curato direttamente dalla società suddetta nei confronti dell'Erario.

9.3 La restituzione del veicolo, che avverrà sempre a cura della società affidataria è subordinata al nulla osta della Polizia Municipale conseguente ai provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 10) Diritto di controllo di ASP

10.1 E' facoltà di A.S.P. compiere direttamente o mediante esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità ritenute opportune, ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito alla concessione e alle normative vigenti in materia.